



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

#### **1. Novità legislative.**

##### **LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

*Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.*

**Si segnala il provvedimento legislativo su riportato: in particolare il comma 466 che ha modificato l'art. 420 ter c.p.p. nella parte in cui ritiene legittimo l'impedimento a comparire in udienza in caso di gravidanza e maternità.**

##### **DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216.**

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002) (GU Serie Generale n.8 del 11-01-2018) - Entrata in vigore del provvedimento: 26.01.2018.

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **C. Cost. Ordinanza 25 ottobre 2017 (dep. 12 gennaio 2018) nr. 3, Pres. Grossi Rel. Lattanzi.**

**Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Concessione per il delitto di cui all'art. 609 *quinquies* c.p. (corruzione di minorenni), solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno - Manifesta inammissibilità**

*La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1 – quater, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

*delle misure private e limitative della libertà), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

#### **COMUNICATI**

#### **[Comunicato del 20 dicembre 2017: MONITO AL LEGISLATORE SUL RESPINGIMENTO CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA](#)**

#### **3. Sezioni Unite.**

Sez. Un., u.p. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Andreazza, ric. (*omissis*), P.G. (*concl. conf*)

- **Informazione provvisoria.**

**Costituzione di parte civile – Sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale dalla persona offesa – Legittimazione – Esclusione.**

(Artt. 74, 76, 78, 102, 122 c.p.p.).

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite nell'affrontare la seguente questione:

*«Se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale»,*

secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, hanno dato al quesito risposta negativa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

L'ordinanza di rimessione n. 49527 emessa dalla Sez. VI Pen. il 17 ottobre giugno 2017 (dep. 27 ottobre 2017), Pres. Rotundo, Rel. Tronci, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 36.

**Sez. Un., c.c. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.M.i n proc. (omissis), P.G. (concl. conf.) - Informazione provvisoria.**

**Impugnazione sentenza di condanna - Giudizio di appello - Erronea valutazione della prova dichiarativa – Riforma assolutoria – insussistenza obbligo di rinnovazione istruttoria.**

(Art. 603 c.p.p.)

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla pubblica udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite nell'affrontare la questione:

*«Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado»,* secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla stessa Suprema Corte, hanno dato la seguente risposta:

*«Affermativa. Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».*

Il ricorso in questione era stato direttamente assegnato alle Sezioni Unite con provvedimento del Primo Presidente, su segnalazione dell'Ufficio spoglio della Prima Sezione Penale in cui si evidenziava il



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

recente manifestarsi di giurisprudenza contraria agli arresti sul tema espressi dalle sentenze Dasgupta e Patalano delle stesse Sezioni Unite.

[Sez. Un. Sent. n. 58120 del 22 giugno 2017 \(dep. 29 dicembre 2017\), Pres. Canzio, Est. Cervadoro, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf\).](#)

[Notificazioni - Elezione di domicilio – Notificazione del decreto di citazione per il giudizio al difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto o dichiarato – Nullità intermedia – Omessa allegazione difensiva di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto – Sanatoria – Esclusione.](#)

(Artt. 157, comma 8 *bis*, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, determina una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

L'ordinanza di rimessione n. 19148 emessa dalla Sez. IV Pen. il 29 marzo 2017 (dep. 20 aprile 2017), Pres. Bianchi, Est. Izzo, Ric. (*omissis*) è stata già pubblicata nella Newsletter n. 29.

**Sez. Un., c.c. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. (*omissis*), P.G. (*concl. conf*).**  
**Ricorso per Cassazione personale dell'imputato avverso decisioni di merito - Esclusione - Estensibilità della preclusione alle impugnazioni avverso le decisioni in materia di misure cautelari - Informazione provvisoria.**

(Artt. 311, 571 e 613 c.p.p.).

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite nell'affrontare la seguente questione:



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

«Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari», secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, hanno dato al quesito la seguente risposta:

«Negativa. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

L'ordinanza di rimessione n. 51068 emessa dalla Sez. V Pen. il 2 novembre 2017 (dep. 8 novembre 2017), Pres. Fumo, Est. Morosini, Ric. (omissis) è stata già pubblicata nella Newsletter n. 36.

[Sez. Un., Sent. n. 111 del 30 novembre 2017 \(dep. 4 gennaio 2018\), Pres. Canzio, Est. Petruzzellis, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

[Sicurezza pubblica – Pericolosità sociale - Indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso – Accertamento della attualità della pericolosità – Necessità.](#)

(Art. 4, comma 1, lett. a) D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; art. 416 bis c.p.).

In tema di misure di prevenzione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad un’associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto”.

L'informazione provvisoria di tale pronuncia è già stata pubblicata nella Newsletter n. 37, mentre l'ordinanza di rimessione n. 48441 emessa dalla Sez. I Pen. della Cassazione all'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2017 (dep. 23 ottobre 2017), Pres. Bonito, Rel. Magi, è stata pubblicata nella Newsletter n. 35.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Sez. Un., c.c. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Montagni, ric. Ministero Giustizia, P.G. (*concl. diff.*).

**Spese processuali - Ricorso avverso provvedimento del Tribunale di Sorveglianza ex artt. 35 bis e 35 ter Legge n. 354 del 1975 - Rigetto o declaratoria di inammissibilità - Condanna Ministero della Giustizia – Esclusioni - Informazione provvisoria.**

(Artt. 35-bis e 35-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 616 c.p.p.; art. 91 c.p.c.).

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite nell'affrontare la seguente questione:

*«Se il Ministero della Giustizia, ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter legge n. 354 del 1975, debba essere condannato al pagamento delle spese processuali ed eventualmente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nel caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.»,* secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito hanno dato data risposta negativa.

L'ordinanza di rimessione n. 37793 emessa dalla Sez. I, 21 luglio giugno 2017 (dep. 28 luglio 2017), Pres. Di Tomassi, Rel. Novik) è stata già pubblicata nella Newsletter n. 33.

### **QUESTIONI PENDENTI**

[Sez. V Pen., Ord. di rimessione n. 55745 del 7 dicembre 2017 \(dep. 13 dicembre 2017\), Pres. Vessichelli, Est. Borrelli, ric. \(omissis\) - Numero Registro Generale n. 10051/2017 - Udienza: 22 febbraio 2018 Relatore: Rocchi.](#)

[Continuazione tra reati oggetto taluni di condanna all'esito di giudizio abbreviato ed altri di giudizio ordinario – Riduzione premiale ex art. 442, comma 2, c.p.p. – Applicazione sulla pena finale o solo sui reati giudicati con procedimento speciale.](#)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

(Art. 81, comma 2, c.p.; artt. 438, 442, comma 2, c.p.p.).

Con la sopra indicata Ordinanza è stato rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: *“Se, riconosciuta la continuazione tra più reati, alcuni oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato e altri all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. debba essere applicata sulla pena finale oppure limitata ai soli reati giudicati con il procedimento speciale, con riferimento al reato più grave ovvero ai reati satellite?”.*

**Numero Registro Generale n. 27599/2017 - Udienza: 18 gennaio 2018 - Relatore: Ramacci.**

**Leggi speciali – Omesso versamento delle ritenute di imposta – Importo superiore ai diecimila euro annui – accertamento momento consumativo del reato.**

(Art. 2, comma 1-bis, Legge 11 novembre 1983, n. 683; art. 2, comma 1-bis, D.l. 12 settembre 1983, n. 463; art. 3, comma 6, D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Con provvedimento dell'11 dicembre 2017 è stato devoluto, ex art. 610, comma 2, c.p.p., dal Primo Presidente, alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

*“Come, in relazione all'accertamento del momento consumativo del reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, legge 11 novembre 1983, n. 683, relativo all'omesso versamento delle ritenute di imposta operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni ai lavoratori per un importo superiore ad euro diecimila annui, debba essere individuato l'arco temporale annuale nell'ambito del quale i versamenti contributivi risultino omessi?”.*





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Sez. IV Pen. Ord. di rimessione n. 55020 del 23 novembre 2017 (dep. 7 dicembre 2017), Pres. Romis, Est. Pavich, Ric. P.M. in proc. (*omissis*) - Numero Registro Generale n. 36237/2017 - Udiienza: 18 gennaio 2018 - Relatore: Ramacci.

**Mancato accoglimento da parte del G.I.P. della richiesta di emissione di decreto penale di condanna – restituzione atti al P.M. – Valutazione richiesta archiviazione per tenuità del fatto – Atto Abnorme – Ricorribilità in Cassazione.**

(Art. 131-*bis* c.p.; artt. 129, 411 comma 1-*bis*, 459 e 568 c.p.p.)

Con la sopra indicata Ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

*“Se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché questi valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-*bis* cod. pen.”.*

[Sez. V Pen., Ord. di rimessione n. 54794 del 16 novembre 2017 \(dep. 6 dicembre 2017\), Pres. Mazzei, Est. Vannucci, ric. \(\*omissis\*\). Numero Registro Generale n. 41282/2016 - Udiienza: 22 febbraio 2018 - Relatore: Andronio.](#)

[Misure di prevenzioni patrimoniali - Confisca - Termine decadenziale per i titolari di un diritto di credito garantito da ipoteca sui beni confiscati per la presentazione della domanda di ammissione del credito al giudice dell’esecuzione – Applicabilità in caso di omessa comunicazione da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati delle informazioni ex art. 1, comma 206, lett. a\), b\) e c\) L. n. 228 del 2012.](#)

Artt. artt. 2-*ter*, 2-*nonies* Legge 31 maggio 1965, n. 575; artt. 52, 57, 58, 117 e 119 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 1, commi 194 – 206 legge 24 dicembre 2012, n. 228).



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Con la sopra indicata Ordinanza è stato rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto:

*“Se il termine di decadenza di 180 giorni, decorrente dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (30.6.2013), entro cui i titolari di un diritto di credito garantito da ipoteca iscritta su beni confiscati in esito a procedimento di prevenzione, ai quali non è applicabile la nuova disciplina contenuta nel libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare domanda di ammissione del credito al giudice dell’esecuzione competente, operi anche nel caso in cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia omesso di comunicare agli stessi creditori le informazioni di cui all’art. 1, comma 206, lett. a), b) e c), legge n. 228 del 2012”.*

[Sez. VI Pen. n. 57249 del 12 dicembre 2017 \(dep. 21 dicembre 2017\), Pres. Petruzzellis, Est. Capozzi, Ric. \(omissis\) - Numero Registro Generale n. 3413/2017 - Udienza: 22 febbraio 2018](#)

[Relatore: De Crescenzo.](#)

[Reati contro la Pubblica Amministrazione – Resistenza pubblico ufficiale – Condotta integrata da una sola azione \(uso di violenza o minaccia\) per opporsi a più soggetti qualificati nell’esercizio del loro ufficio o servizio – Natura giuridica – Ipotesi di reato unico, concorso formale di reati p reato continuato.](#)

(Artt. 81 e 337 c.p.)

Con la sopra indicata Ordinanza è stato rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto:

*“Se, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato”.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

[Sez. VI Pen. n. 57598 del 12 dicembre 2017 \(dep. 27 dicembre 2017\), Pres. Fidelbo, Est. Mogini, Ric. \(omissis\) - Numero Registro Generale n. 3413/2017 - Udienza: 22 marzo 2018 - Relatore: Bonito.](#)

[Ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.I.P. ha respinto la richiesta di archiviazione, disponendo la formulazione dell'imputazione - Formulazione dell'imputazione ex art. 409, comma 5, c.p.p. per reato diverso da quello per cui il P.M. ha chiesto l'archiviazione \(Artt. 56, 317, 393, 610 c.p.; artt. 335 e 409 c.p.p.\).](#)

Con la sopra indicata Ordinanza è stato rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto:

*“Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., per un reato diverso da quello per il quale il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione”.*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

[Sez. I, sent. 11 ottobre-21 dicembre 2017, n. 57101, Pres. Tardio, Rel. Esposito.](#)

[Cause di non punibilità - Estinzione del reato per prescrizione - Prevalenza sulla esclusione della particolare tenuità del fatto - Ragioni.](#)

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

**[Sez. II, sent. 15 novembre-20 dicembre 2017, n. 56935, Pres. Fiandanese, Rel. Pazienza.](#)**

**[Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni - Ravvedimento attivo e risarcimento del danno - Riconoscimento dell'attenuante in sede di giudizio abbreviato - Termine per la riparazione del danno.](#)**

Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunciata l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, c.p.p.

**[Sez. II, sent. 7 novembre-18 dicembre 2017, n. 56380, Pres. Fiandanese, Rel. Pazienza.](#)**

**[Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Minima partecipazione al fatto - Applicabilità - Ipotesi.](#)**

In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 c.p., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso.

**[Sez. IV, sent. 21 novembre 2017 – 2 gennaio 2018, n. 8, Pres. Ciampi, Rel. Tanga.](#)**

**[Concorso di persone nel reato – Contributo concorsuale – Nozione – Efficacia condizionante rispetto all'evento – Necessità – Esclusione – Effetto agevolatore – Sufficienza – Nozione.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

In tema di concorso nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta idonea a facilitare l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti.

**[Sez. V sent. 15 novembre 2017 – 12 gennaio 2018 n. 1003, Pres. Fumo, Rel. Catena.](#)**

**[Concorso di persone nel reato – Elementi della condotta del partecipe – Irrilevanza nei confronti dell'autore principale – Conseguenze.](#)**

In tema di concorso di persone nel reato, la partecipazione psichica o morale deve consistere nell'aver provocato o rafforzato l'altrui proposito criminoso, secondo le forme dell'istigazione e dell'agevolazione; la condotta del partecipe, cioè, deve rendere più probabile l'offesa o deve favorirla, il che non può verificarsi allorquando il partecipe si sia già fermamente determinato a commettere il reato, con la conseguenza che ciò che va dimostrato è non solo il criterio della causalità materiale ma anche quello della causalità psicologica.

**[Sez. III, sentenza 23 novembre – 29 dicembre 2017 n. 57935 – Pres. Savani – Rel. Cerroni.](#)**

**[Reato continuato - Art. 81 c.p. – Reati satellite appartenenti a categorie diverse - Trattamento sanzionatorio.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato, occorre applicare una sola pena dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave anche quando l'aumento apportato, ai sensi dell'art. 81 c. 2 c.p., abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa.

**Sez. I sent. 20 ottobre 2017 – 29 dicembre 2017 n. 58040, Pres. Mazzei, Rel. Centonze.**

**Vizio parziale di mente – Compatibilità con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma primo c.p. – Esigenza di accertamento concreto.**

Sul piano astratto non sussiste alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 c.p., in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione dell'infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. Tale giudizio di incompatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. II, sent. 1-21 dicembre 2017, n. 57168, Pres. Davigo, Rel. Gallo.**

**Estorsione - Elemento oggettivo - Ipotesi - Minaccia larvata di licenziamento da parte del datore di lavoro - Lavoratore costretto ad accettare trattamenti retributivi deteriori - Reato - Sussistenza.**

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate; in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

**[Sez. V sent. 17 ottobre 2017 – 12 gennaio 2018 n. 997, Pres. Zaza, Rel. Guardiano.](#)**

**[Furto – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – Rapporti.](#)**

L'assorbimento del reato di possesso ingiustificato di chiavi o di grimaldelli nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 c.p. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuata esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione.

**[Sez. I, sent. 11 ottobre-21 dicembre 2017, n. 57102, Pres. Tardio, Rel. Esposito.](#)**

**[Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - Mancato ottemperamento da parte dello straniero dell'invito a presentarsi presso un ufficio di polizia per riscontrare la regolarità della sua posizione - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.](#)**

Non risponde del reato previsto dall'art. 650 c.p. lo straniero che non abbia ottemperato all'invito a presentarsi presso un ufficio di polizia per riscontrare la regolarità della sua posizione nel territorio nazionale, in quanto per conseguire l'espulsione del cittadino extracomunitario irregolare l'ordinamento giuridico prevede e disciplina un apposito procedimento, non surrogabile con atti diversi.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. IV, sent. 15 dicembre 2017 – 11 gennaio 2018, n. 832, Pres. Di Salvo, Rel. Picardi.](#)**

**Art. 187 Codice della Strada – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Desumibilità dello stato di alterazione – Analisi mediche – Necessità – Esclusione – Elementi di fatto o di contesto – Sufficienza.**

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

**[Sez. III, sentenza 27 settembre 2017 – 9 gennaio 2018 n. 233 – Pres. Cavallo – Rel. Di Stasi.](#)**

**[Reati tributari – Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione – Determinazione esatta dell'imposta evasa – Ricavi e costi – Necessità.](#)**

In tema di reati tributari, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 D. Lgs n. 74/2000 per imposta evasa si deve intendere l'intera imposta dovuta da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

**[Sez. III, sentenza 5 dicembre 2017 – 9 gennaio 2018 n. 267 – Pres. Savani – Rel. Semeraro.](#)**

**[Reati tributari – Art. 10 ter D. Lgs. 74/2000 – Nozione di profitto – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Ente collettivo – Insussistenza.](#)**

Nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito tributario. Quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del D. Lgs. 231/2001 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.

**[Sez. III, sentenza 27 settembre 2017 – 9 gennaio 2018 n. 232 – Pres. Cavallo – Rel. Scarcella.](#)**

**[Reati tributari – Art. 11 D. Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Operazioni di scissioni di società – Sussistenza.](#)**

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

**[Sez. III, sentenza 15 novembre 2017 – 8 gennaio 2018 n. 169 – Pres. Savani – Rel. Liberati.](#)**

**[Reati tributari – Art. 13 bis D. Lgs. 74/2000 – Applicabilità.](#)**

La disposizione di cui all'art. 13 *bis* del D. Lgs. 74/2000 ha natura processuale ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti anche se relativi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

**[Sez. III, sentenza 5 dicembre – 19 dicembre 2017 n. 56451 – Pres. Savani – Rel. Scarcella.](#)**

**[Reati tributari – Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca – Art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 – Possibilità di disporre la misura indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa.](#)**

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall'art. 12 *bis* D. Lgs. 74/2000, può essere disposto entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito. *(Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro disposto nei confronti del concorrente, collaboratore dell'indagata ispiratrice del meccanismo fraudolento attuativo del cd. accollo fiscale, integrante il reato di indebita compensazione).*

**[Sez. III, sentenza 5 dicembre – 19 dicembre 2017 n. 56451 – Pres. Savani – Rel. Scarcella.](#)**

**[Reati tributari – Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca – Art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 – Sequestro di beni nella disponibilità dell'indagato di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato – Rimedio esperibile da parte del soggetto terzo – Riesame – Presupposti della domanda.](#)**

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 39 – 15 gennaio 2018

terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa. L'intervento del terzo che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non si estende alla valutazione della esistenza dei presupposti del sequestro preventivo ma è limitato unicamente alla prospettazione relativa alla propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato o alla inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato è onere del P.M. fornire la prova della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato.

[Sez. IV, sent. 9 novembre 2017 – 11 dicembre 2017, n. 55125, Pres. Piccialli, Rel. Pezzella.](#)

**Patrocinio a spese dello Stato – Soggetti condannati definitivamente per reati di cui all'art. 416-bis, commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni – Previsione normativa di superamento del limite di reddito - Natura – Presunzione assoluta – Esclusione – Presunzione semplice.**

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 76, comma 4-bis, stabilisce, tra l'altro, che «*Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art. 416 bis del codice penale [...] nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti*». Tale disposizione introduce, a dispetto del tenore letterale, una presunzione di natura relativa e non assoluta, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, determinando semplicemente una inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi, i quali si presumono superiori al limite di legge per l'ammissione al



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

“gratuito patrocinio” in ragione della natura del reato accertato con sentenza definitiva. Spetta, dunque, al soggetto richiedente l'onere di fornire la prova contraria.

#### **D. Diritto processuale.**

[Sez. V sent. 30 novembre 2017 – 12 gennaio 2018 n. 1013, Pres. Bruno, Rel. Pezzullo.](#)

[Appello – Riforma sentenza di assoluzione – Necessità di motivazione rafforzata in presenza di sentenza di primo grado generica e priva di reale argomentazione – Esclusione.](#)

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio di appello l'unico realmente argomentato.

[Sez. IV, sent. 30 novembre 2017 – 2 gennaio 2018, n. 37, Pres. Ciampi, Rel. Piccialli.](#)

[Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine – Caso fortuito o forza maggiore – Impedimento assoluto del difensore – Rilevanza – Sussistenza.](#)

In tema di restituzione nel termine, il caso fortuito o la forza maggiore dei quali è necessario fornire la prova ai sensi del primo comma dell'art. 175 c.p.p. possono essere integrati da uno stato di malattia del difensore, tale da costituire impedimento assoluto all'espletamento del mandato, secondo una valutazione da operarsi caso per caso (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato un provvedimento della*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

*Corte di Appello di Torino, con il quale si rigettava la domanda di restituzione nel termine fondata sull'insorgenza, nel giorno stesso di scadenza del termine per impugnare, di una emorragia interna repentina del difensore).*

#### **Sez. V sent. 23 novembre 2017 – 3 gennaio 2018 n. 107, Pres. Palla, Rel. Fidanzia.**

##### **Confisca di somme di denaro – Qualificazione – Conseguenze.**

Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (*sent. n. 31617/2017 Lucci*) qualora il prezzo o il profitto cd. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione ed il reato.

#### **Sez. III, sentenza 4 maggio – 29 dicembre 2017 n. 57938 – Pres. Fiale – Rel. Liberati.**

##### **Decreto penale di condanna – Art. 460 c.p.p. – Confisca - Applicabilità - Presupposti – Leggi speciali.**

Le misure di sicurezza patrimoniali previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell'imputato, non sono equiparabili a quella di cui all'art. 240 c. 2 c.p. con la conseguenza che dette confische non possono essere disposte con il decreto penale di condanna (*Sulla scorta del principio su riportato i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'imputato ritenendo che non possa applicarsi la confisca obbligatoria speciale del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti con il decreto penale di condanna*).



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

[Sez. II, sent. 5-21 dicembre 2017, n. 57173, Pres. Gallo, Rel. Cianfrocca.](#)

[Impugnazioni - Rinuncia all'impugnazione da parte del difensore - Ammissibilità - Ipotesi.](#)

Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, quand'anche da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia che venga fatta in udienza e non vi si opponga ovvero il difensore non sia munito, a tal fine, di procura speciale.

[Sez. VI Pen. Sent. n. 1422 del 3 ottobre 2017 \(dep. 15 gennaio 2018\), Pres. Paoloni, Est. Di Stefano, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. parz. diff.\).](#)

[Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale - Conversazione tra presenti - Registrazione ad opera della persona offesa - Prova documentale - Utilizzabilità - Sussistenza - Manipolazione della registrazione - Valutazione - Criteri - Indicazione.](#)

(Art. 191, 234, 267 e 271 c.p.p.)

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento, qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall'autore della manipolazione.

[Sez. V sent. 6 dicembre 2017 – 9 gennaio 2018 n. 330, Pres. Bruno, Rel. Scotti.](#)

[Misure cautelari – Appello – Produzione documentale dell'indagato – Ammissibilità – Limiti.](#)

Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, è legittima in applicazione dei principi del *favor*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

*libertatis* e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal *devolutum*, quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a favore del PM, e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.

[Sez. V sent. 16 novembre 2017 – 12 gennaio 2018 n. 1020, Pres. Settembre, Rel. Stanislao.](#)

[Misure cautelari – Indizi di colpevolezza – Conversazioni tra soggetto ristretto in regime di 41 bis O.P. e i familiari – Interpretazione e valutazione delle stesse.](#)

E’ evidente che le conversazioni fra un detenuto sottoposto al regime di massima cautela (ex art. 41 bis O.P.) e chi è autorizzato ad avere colloqui con il medesimo siano intessute di cautele, quando, in ipotesi, esse siano destinate a veicolare messaggi che il detenuto intende comunicare all’esterno, agli altri componenti dell’associazione di appartenenza. Ma è altrettanto ovvio che non tutte le conversazioni che tali soggetti intrattengono debbano, inevitabilmente, essere “cifrate”. Non sono invero sufficienti a creare il necessario quadro indiziario conversazioni che ben potrebbero riguardare gli interessi leciti degli interlocutori o il racconto degli eventi che ne scandiscono la vita, al di fuori del contesto criminale in cui alcuni di essi pur agiscono.

[Sez. V sent. 6 dicembre 2017 – 10 gennaio 2018 n. 643, Pres. Bruno, Rel. Scotti.](#)

[Misure cautelari – Riesame – Poteri integrativi del Tribunale – Limiti.](#)

In caso di motivazione adottata dal Giudice della cautela, totalmente mancante, o soltanto apparente, per il ricorso a mere clausole di stile o affermazioni apodittiche, il Tribunale del riesame non è dotato di potere integrativo della motivazione ed è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo; altrettanto



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

deve fare se il provvedimento è privo dell'autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p. delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

**[Sez. III, sentenza 12 aprile – 21 dicembre 2017 n. 57105 – Pres. Savani – Rel. Gentili.](#)**

**[Notifica all'imputato – Art. 157 c. 8 bis c.p.p. – Dichiarazione del difensore mancata accettazione notifiche imputato – Accettazione dell'atto – Notifica via PEC.](#)**

Il principio secondo il quale la dichiarazione del difensore, ex art. 157 c. 8 *bis* c.p.p., deve intendersi revocata per *facta concludentia* laddove il professionista abbia comunque accettato l'atto destinato al suo assistito può valere solo nel caso in cui il destinatario formale dell'atto, cioè il difensore, sia stato nella materiale possibilità di optare fra il ricevere l'atto ed il rifiutarlo formalmente. Nel caso di notificazione tramite PEC l'avvenuta ricezione da parte del difensore fiduciario, trattandosi di atto non espressivo di alcuna volontà contraria, non può valere quale tacita revoca della dichiarazione di non voler accettare gli atti.

**[Sez. II, sent. 23 novembre-18 dicembre 2017, n. 56396, Pres. Fumu, Rel. Borsellino.](#)**

**[Notificazione in materia penale - Notificazione a mezzo pec - Difetti di ricezione per casella pec piena - Rilevanza - Esclusione.](#)**

Nel caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, gli eventuali difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sulla titolare dell'utenza sono irrilevanti, di talché la notifica regolarmente eseguita, ma non ricevuta a causa della casella troppo piena, deve ritenersi validamente effettuata.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

[Sez. V sent. 14 novembre 2017 – 9 gennaio 2018 n. 315, Pres. Fumo, Rel. Morelli.](#)

[Parte civile – Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello senza aver in precedenza impugnato la sentenza assolutoria di primo grado – Inammissibilità.](#)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte di Appello a seguito di impugnazione proposta solo dal PM.

[Sez. II, sent. 11-21 dicembre 2017, n. 57158, Pres. Davigo, Rel. Di Paola.](#)

[Prova per il giudizio penale - Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento - Ricognizioni non formali - Dichiarazione confermativa del teste - Utilizzabilità in dibattimento - Sussistenza.](#)

In materia di prove, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (quale l'individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell'operazione ricognitiva. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 c.p.p., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione. Invero, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riprodottriva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

[Sez. V sent. 14 novembre 2017 – 9 gennaio 2018 n. 315, Pres. Fumo, Rel. Morelli.](#)

[Ricorso per cassazione – Autosufficienza – Conseguenze in caso di omessa allegazione di atti indicati a supporto del dedotto vizio di motivazione.](#)

È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze.

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

[Sez. I, sent. 5 ottobre-19 dicembre 2017, n. 56715, Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella.](#)

[Carceri e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Istanza del condannato - Superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici - Indicazione di elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrelevanza della collaborazione con la giustizia - Necessità.](#)

In tema di benefici penitenziari, al fine del superamento di condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici o al fine di fruire di assenza di soglie espiali, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrelevanza della sua collaborazione con la giustizia, tanto da consentire l'ottenimento del risultato desiderato, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perché fatti e responsabilità sono stati già completamente acclarati o irrilevante perché una posizione marginale nell'esecuzione dei delitti non avrebbe consentito di conoscere fatti e compartecipi pertinenti alla esecuzione di livello superiore. L'istante non ha l'onere di dimostrare la specifica



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

impossibilità della collaborazione, ma soltanto quello di indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta, restando poi alla competenza del Tribunale di Sorveglianza la decisione finale assunta alla stregua dell'esame della documentazione agli atti.

**[Sez. I, sent. 28 novembre-19 dicembre 2017, n. 56732, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)**

**[Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Funzioni e compiti del magistrato di sorveglianza - Funzione svolta a norma dell'art. 51 \*ter\* ord. pen. - Compatibilità a comporre il collegio chiamato a decidere in ordine alla revoca della misura alternativa - Sussistenza - Ragioni.](#)**

La funzione svolta a norma dell'art. 51 *ter* ord. pen. è cautelativa e non definitiva, risolvendosi in una provvisoria sospensione della misura alternativa; il relativo provvedimento non si pone, dunque, come un grado precedente di decisione rispetto a quella che promana dal Tribunale di sorveglianza, sicché non sussiste incompatibilità a comporre il collegio di detto Tribunale chiamato a decidere in ordine alla revoca della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza che ne ha disposto la sospensione in via provvisoria, il quale, anzi, di norma, ne deve far parte.

**[Sez. I sent. 29 settembre 2017 – 27 dicembre 2017 n. 57646, Pres. Mazzei, Rel. Boni.](#)**

**[Esecuzione – Richiesta di remissione in termini – Pregressa notifica della sentenza contumaciale al difensore di ufficio – Rilevanza.](#)**

L'avvenuta notifica della sentenza contumaciale al difensore di ufficio non dimostra, a differenza di quanto potrebbe sostenersi in caso di notificazione al legale scelto in via fiduciaria, la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo e del suo esito conclusivo da parte dell'imputato e la sua volontaria scelta di non presenziare al medesimo e di non impugnare la sentenza che l'ha concluso. Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine può legittimarsi in tali situazioni soltanto se la conoscenza in capo al condannato emerge in altro modo, ovvero se si dimostri che il difensore di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso.

**[Sez. I sent. 29 settembre 2017 – 27 dicembre 2017 n. 57649, Pres. Mazzei, Rel. Boni.](#)**

**[Esecuzione – Richiesta di remissione in termini – Controllo del giudice in ordine alla tempestività della richiesta ex art. 175 c.p.p.](#)**

In tema di richiesta di restituzione in termini, l'onere di accertamento a carico del giudice riguarda non solo l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua rinuncia a comparire ma, anche, l'eventuale momento – diverso da quello allegato dalla parte – di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale va valutata la tempestività della richiesta.

*Decisione che si pone in contrasto con altro indirizzo – meno favorevole all'imputato (posto che lo onera di dimostrare, con corredo di documentazione, la tempestività della domanda) – del quale è espressione, da ultimo, Cass. V 18989/2014*

**[Sez. I sent. 21 settembre 2017 – 27 dicembre 2017 n. 57637, Pres. Mazzei, Rel. Talerico.](#)**

**[Sorveglianza – Revoca dell'affidamento – Determinazione del residuo di pena da espiare – Obblighi del giudice.](#)**

In tema di revoca dell'affidamento al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**

#### **5. Novità editoriali**

Giovanni Barrocu: ***LA COOPERAZIONE INVESTIGATIVA IN AMBITO EUROPEO*** Cedam

Marcello Luigi Busetto: ***CONTROLLI GIUDIZIARI SULLA QUALITÀ DELLA DIFESA TECNICA – Itinerario tra fonti europee e diritto interno*** Cedam

Giovanni Canzio, Luca Luparia (a cura di): ***PROVA SCIENTIFICA E PROCESSO PENALE***  
Cedam

Luca Della Ragione, Vincenzo Maiello (a cura di): ***RICICLAGGIO E REATI NELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI DENARO SPORCO*** Giuffrè

Andrea Lollo: ***SIDACATO DI COSTITUZIONALITÀ E NORME PENALI DI FAVORE***  
Cedam



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Raffaele Marino: *LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE* Simone

Giovanni Sciancalepore: *LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO* Giappichelli

Fausto Vecchio: *L'EUROPA E LA PENA DI MORTE. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste* Cedam

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Incontro di studio: *DALL'ORDINE DI ESECUZIONE ALLE MISURE ALTERNATIVE. ESISTE ANCORA IL CARCERE?* (Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle D'Aosta)

Torino, giovedì 18 gennaio 2018 ore 14.30, Palazzo di Giustizia, Aula 6

Convegno: *LA DIMENSIONE ATTUALE DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI IN MATERIA PENALE* (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Bologna, venerdì 19 gennaio 2018 ore 10, via Belmeloro 12, Aula Magna dell'Università,

Convegno: *"QUALE ASCOLTO PER IL MINORE VITTIMA DI ABUSI? LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORI: ASPETTI GIURIDICI, PSICOLOGICI E MEDICI"* (Camera Penale di Nuoro)

Nuoro, venerdì 19 gennaio 2018 ore 15.30, auditorium Sala Donata Marchi, via Gramsci



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Evento: ***L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA. Presentazione del Libro Bianco sui rapporti tra i mezzi di comunicazione e processo penale*** (Camera Penale di Livorno)

Livorno, venerdì 19 gennaio 2018, ore 15.30, Grand Hotel Palazzo, Viale Italia n. 145

Incontro di studio: ***NOMOFILACHIA, LEGALIA' E GIUSTIZIA PENALE*** (Camera penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 23 gennaio 2018 ore 14.30, Salone Valente

Ciclo di incontri, I modulo: ***APPROFONDIMENTI SULLA 103/2017. LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE*** (Camera Penale di Monza)

Monza, giovedì 25 gennaio 2018 ore 14.30, Istituto Leone Dehon Sala Grande, Via Appiani nr. 1

Seminario: ***IL CORTOCIRCUITO DEI MAGISTRATI IN POLITICA: I PROTAGONISTI A CONFRONTO*** (Camera Penale di Lucca)

Lucca, venerdì 26 gennaio 2018 ore 15, Chiesa di San Francesco

Corso di specializzazione in misure cautelari – Le misure cautelari reali (prima sessione): ***I SEQUESTRI CODIFICATI. Il sequestro probatorio. Nuovi argomenti tra “male captum” ed “albero avvelenato”. Difese più efficaci contro vincoli più aggressivi: il sequestro preventivo e il sequestro conservativo*** (Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”)

Padova, venerdì 26 gennaio 2018 ore 15, Palazzo di Giustizia, Aula di Corte d'Assise



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 39 – 15 gennaio 2018**

Convegno: ***PRIMATO DEL DIRITTO DELL'UNIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C – 42/17 E GLI SCENARI FUTURI*** (SSM)

Roma, giovedì 1 febbraio 2018 ore 10, Aula Magna della Corte di Cassazione

Ciclo di incontri, II modulo: ***APPROFONDIMENTI SULLA 103/2017. RITI ALTERNATIVI E DIBATTIMENTO*** (Camera Penale di Monza)

Monza, mercoledì 7 febbraio 2018 ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza 39

Convegno: ***IL REATO DI TORTURA*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, giovedì 8 febbraio 2018 ore 14.30 Aula Magna Università – venerdì 9 febbraio 2018 ore 9, Centro Formazione, Cultura e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Via XII Ottobre 3

Ciclo di incontri, III modulo: ***LE IMPUGNAZIONI: LA SPECIFICITA' DEI MOTIVI E IL TEMA DELL'INAMMISSIBILITA'*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 23 febbraio 2018 ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza 39

Corso di specializzazione in misure cautelari – Le misure cautelari reali (seconda sessione): ***SEQUESTRI NON CODIFICATI. Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in ambito tributario. Il sequestro finalizzato alla nuova confisca allargata.*** (Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”)

Padova, venerdì 23 febbraio 2018 ore 15, Palazzo di Giustizia, Aula di Corte d'Assise